

## **TI\_GERICHTE 52.2000.223 vom 12. Februar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.223](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.223)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.223 du 12 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.223 del 12 febbraio 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAm), è pertanto ricevibile in ordine. Come si vedrà in appresso, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza dover procedere all'audizione del marito della ricorrente. Essa non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAm). Neppure si ritiene opportuno sentire l'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146). Facoltà, questa, ampiamente sfruttata dalla ricorrente, che sia dinnanzi al Consiglio di Stato sia in questa sede ha pure presentato un allegato di replica.

2. 2.1. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver ignorato la sua richiesta di interrogare il marito. La censura della ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentita, è infondata. 2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 nCost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).

2.3. Il Consiglio di Stato, dopo aver trasmesso alla ricorrente il rapporto di polizia 27 dicembre 1999, ha proceduto ad interrogare separatamente marito e moglie tramite la Polizia cantonale. Nel proprio giudizio, il Governo ha quindi ritenuto che il ricorso potesse

essere evaso sulla scorta degli atti annessi all'incarto, integrati dal complemento istruttorio che aveva esperito d'ufficio. Siffatta motivazione basta quindi a giustificare il rifiuto, da parte dell'Esecutivo cantonale, di procedere ad un'ulteriore audizione del marito dell'insorgente. Gli atti di causa permettono infatti di farsi un'idea più che precisa circa la situazione dei coniugi dal profilo relazionale. Questo Tribunale rinuncia ad esperire un'istruttoria per le stesse ragioni. 3. Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera. 4. In concreto, il Consiglio di Stato non ha rimproverato a \_\_\_\_\_ di avere concluso un matrimonio fittizio, ma ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale ormai privo di ogni contenuto (v. duplica, pag. 1). Questo Tribunale si limita pertanto ad accertare se la decisione impugnata è corretta sotto questo profilo. 5. 5.1. Sposatasi il \_\_\_\_\_ nella Repubblica Dominicana, \_\_\_\_\_ è potuta rientrare in Svizzera il 13 gennaio 1996 questa volta non per lavorare come artista, bensì per vivere insieme al marito a \_\_\_\_\_. Il 1° giugno 1996, essa si è trasferita insieme al coniuge a \_\_\_\_\_. Il 29 aprile 1998 \_\_\_\_\_ ha sottoscritto, esclusivamente a suo nome, un contratto di locazione per un appartamento di 2½ locali a \_\_\_\_\_ adibito ad uso personale, con effetto dal 1° maggio successivo. Dal canto suo, la moglie ha notificato al competente Ufficio regionale degli stranieri la sua partenza per \_\_\_\_\_ per il 1° luglio 1998. In seguito, la ricorrente ha esercitato illegalmente la prostituzione a \_\_\_\_\_. Per questo motivo, l'autorità competente in materia le ha inflitto due multe di fr. 500.- e fr. 1'000.- (decisioni Statthalteramt des Bezirkes Zürich 23 giugno e 8 settembre 1999, cresciute in giudicato; ricorso ad 5, p. 2). Il 22 settembre 1999, la Polizia degli stranieri zurighese l'ha autorizzata a lavorare come massaggiatrice in proprio nel capoluogo del cantone, in \_\_\_\_\_. 5.2. Interrogata il 28 giugno 2000 dalla Polizia cantonale su richiesta del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato nell'ambito dell'istruttoria volta ad accertare i suoi rapporti con il marito, \_\_\_\_\_ ha dichiarato - tra l'altro - : "Innanzitutto preciso che durante la settimana risiedo a \_\_\_\_\_ per circa 2/3 giorni. I rimanenti a volte li passo presso il mio domicilio a \_\_\_\_\_ oppure presso una mia sorella ad \_\_\_\_\_ o un'altra che risiede anch'essa nella Svizzera interna. Capita comunque più spesso che per motivi di lavoro mio marito abbia a recarsi in più parti della Svizzera. In questi frangenti i fine settimana li passo assieme a lui". Anche il marito della

ricorrente ha confermato alla polizia che, per la maggior parte del tempo, la loro abitazione coniugale di \_\_\_\_\_ rimaneva vuota (v. verbale 13 giugno 2000 di \_\_\_\_\_, pp. 2 e 3). Durante i loro rispettivi interrogatori, i coniugi \_\_\_\_\_ non hanno saputo indicare con precisione quanto guadagnava il rispettivo consorte; il marito ha pure fornito un indirizzo diverso del luogo dove la moglie svolgeva l'asserita attività di massaggiatrice: "D7) Mi sa indicare quanto può guadagnare suo marito mensilmente? R7) Non vi è a quanto sappia io uno stipendio fisso e non so indicare una cifra" (verbale della ricorrente); "D2) Dove svolge in particolare la sua professione e quanto guadagna? R2) Mia moglie lavora a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ presso un salone di massaggi. Lavora circa 3 giorni alla settimana e guadagna circa fr. 1'500.- netti" (verbale del marito dell'insorgente). "D9) Ha un salario fisso? R9) Non esattamente. A volte a dipendenza del lavoro posso arrivare a guadagnare 2/3 mila franchi al mese" (verbale di \_\_\_\_\_). L'insorgente non ha saputo indicare con precisione la data del suo matrimonio: "D1) Quando si è sposata con esattezza? R1) Non ricordo la data con esattezza, comunque è stato nel corso del mese di novembre 1995" (verbale, p. 1). Come se non bastasse, durante l'interrogatorio vi sono state altre contraddizioni da parte dei coniugi. \_\_\_\_\_ ha indicato che i figli della ricorrente avevano vissuto fino al dicembre 1998 a \_\_\_\_\_ (R4, p. 2), mentre la moglie ha affermato nel ricorso (ad 1/2/3, p. 2) che la prole aveva lasciato il territorio elvetico nell'estate 1998 alla fine dell'anno scolastico. Il marito dell'insorgente ha affermato di essere giunto a \_\_\_\_\_ insieme alla moglie nella primavera 1999 (R9, p. 3), mentre dal verbale di quest'ultima (p. 1) risulta quanto segue: "D3) Da quanto tempo abitate nell'appartamento a \_\_\_\_\_? R3) Da circa 2 anni. Anche in questo caso non so la data esatta ma credo proprio che sia stato nel mese di settembre 1998". Ma vi è di più. \_\_\_\_\_ ha asserito di non essere in possesso di un recapito telefonico della moglie: "Solitamente è lei che mi chiama nel corso della settimana. Questo anche perché circa un mese fa le è stato rubato l'apparecchio Natel a \_\_\_\_\_" (verbale, R7 p. 3). La consorte ha per contro affermato che essi si chiamavano reciprocamente: "praticamente tutti i giorni. Alcune volte chiama lui, altre invece io" (verbale, R13 p. 3).

5.3. Alla luce di queste risultanze si deve dunque ammettere che, almeno dal 1998, l'insorgente invoca il vincolo coniugale unicamente per ottenere il rinnovo del permesso di dimora. In particolare, le contraddizioni in cui sono caduti i coniugi \_\_\_\_\_ e la loro reciproca ignoranza manifestata nel corso del loro interrogatorio su diversi aspetti essenziali della loro vita in comune denotano come il loro matrimonio sussista formalmente.

6. Gli argomenti addotti dalla ricorrente non permettono di confutare tali risultanze. Invano cerca ora di minimizzare quanto da essa dichiarato alla polizia insieme al marito, sostenendo che sarebbe umano innervosirsi dinnanzi all'agente interrogante e non ricordare esattamente quando si sono verificati alcuni eventi della loro vita. L'insorgente, come del resto suo marito, è persona adulta. In occasione dei loro rispettivi e contraddittori interrogatori, hanno letto il verbale, l'hanno confermato e l'hanno firmato. Che le fotografie agli atti (doc. E) ritraggano i coniugi insieme a diversi parenti non è di decisivo rilievo. A prescindere che tali riproduzioni sono essenzialmente precedenti al periodo preso in considerazione dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, esse non sono in ogni caso atte a dimostrare che tra i coniugi sussista una vera e propria relazione sentimentale. Tanto meno i loro asseriti incontri nella Repubblica Dominicana o in diversi alberghi della Svizzera interna. Ancor meno la presenza nell'appartamento coniugale di vestiti da donna e di oggetti per l'igiene intima (v. rapporto d'esecuzione 1° luglio 2000 Polizia cantonale, p. 2).

7. La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle

circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento del vincolo matrimoniale di mera natura formale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Va osservato infine che l'insorgente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nata ed è cresciuta. 8. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto senza che necessiti ulteriore disamina. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza \_\_\_\_\_, cittadina dominicana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 30 marzo 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.